

Bruxelles, 15 settembre 2025
(OR. en)

12822/25
ADD 1

IXIM 194
JAI 1245
ENFOPOL 323
CRIMORG 167
JAIEX 99
AVIATION 119
DATAPROTECT 216
COREE 1

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 15 settembre 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2025) 490 annex

Oggetto: ALLEGATO
della
raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e
la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di
prenotazione
dall'Unione europea alla Repubblica di Corea a fini di prevenzione,
accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 490 annex.

All.: COM(2025) 490 annex

Bruxelles, 15.9.2025
COM(2025) 490 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dall'Unione europea alla Repubblica di Corea a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

ALLEGATO

Direttive di negoziato per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

I negoziati dovrebbero mirare a conseguire gli **obiettivi generali** seguenti:

- (1) L'accordo rispecchia la necessità e l'importanza del trattamento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* - PNR) nella lotta contro i reati gravi e il terrorismo, consentendone il trasferimento lecito dall'Unione alla Repubblica di Corea.
- (2) Al fine di ottemperare alle pertinenti prescrizioni del diritto dell'UE, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accordo prevede una base giuridica, condizioni e garanzie per il trasferimento e il trattamento da parte della Repubblica di Corea dei dati PNR, e assicura un livello adeguato di protezione dei dati personali.
- (3) L'accordo promuove e agevola la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione e la Repubblica di Corea disponendo modalità per uno scambio tempestivo, efficace ed efficiente dei dati PNR e dei risultati del loro trattamento.

I negoziati dovrebbero mirare a conseguire gli **obiettivi di sostanza** seguenti:

- (4) L'accordo individua l'autorità coreana competente designata come responsabile a ricevere dai vettori aerei, e successivamente a trattare, i dati PNR in virtù dell'accordo.
- (5) L'accordo precisa in modo esaustivo e chiaro gli elementi dei dati PNR da trasferire, conformemente alle norme internazionali. I trasferimenti di dati sono mantenuti al minimo necessario e sono proporzionati agli obiettivi specificati nell'accordo.
- (6) L'accordo garantisce che i dati PNR siano trasferiti esclusivamente all'autorità competente coreana inserendo i dati PNR richiesti nel sistema dell'autorità ricevente (metodo "push"). La frequenza e i tempi di tali trasferimenti non danno luogo a un onere eccessivo per i vettori aerei e si limitano a quanto strettamente necessario.
- (7) L'accordo garantisce che ai vettori aerei non sia richiesto di raccogliere e trasferire dati PNR supplementari oltre a quelli che già acquisiscono nell'ambito delle loro attività.
- (8) L'accordo quadro comprende l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate e conservando registrazioni sotto forma di log di accesso. Prevede inoltre l'obbligo di informare le autorità competenti e, ove necessario e possibile, gli interessati in caso di una violazione dei dati personali che incida sui dati trasferiti ai sensi dell'accordo.
- (9) L'accordo espone le finalità del trattamento dei dati PNR in maniera esaustiva, segnatamente stabilendo che i dati PNR siano trasferiti e trattati unicamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, in base alle definizioni di cui ai pertinenti strumenti del diritto dell'UE.
- (10) L'accordo prevede che i dati sensibili a norma del diritto dell'Unione, che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo

univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona, siano esclusi dal trattamento previsto dall'accordo stesso.

- (11) L'accordo include garanzie per il trattamento automatizzato di tali dati, per assicurare che questo sia basato su criteri prestabiliti non discriminatori, specifici, oggettivi e affidabili, e che non sia utilizzato come base esclusiva per le decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o che incidano gravemente sulla sua persona. Assicura inoltre che i dati PNR siano messi a confronto soltanto con banche dati pertinenti ai fini previsti dall'accordo.
- (12) L'accordo prevede che i dati PNR ricevuti nel suo ambito siano soggetti a periodi di conservazione limitati e non superiori a quanto necessario e proporzionato per l'obiettivo perseguito, ossia la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Questo garantisce che, in linea con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, i dati PNR possano essere conservati nell'ambito dell'accordo solo se viene stabilito un collegamento oggettivo fra i dati da conservare e l'obiettivo perseguito. L'accordo prevede che, allo scadere del periodo di conservazione, i dati PNR siano cancellati oppure resi anonimi in modo tale che le persone interessate non siano più identificabili.
- (13) L'accordo garantisce che la comunicazione dei dati PNR da parte dell'autorità coreana competente designata ad altre autorità competenti della Repubblica di Corea o alle autorità competenti di altri Stati possa avvenire solo caso per caso e nel rispetto di determinate condizioni e garanzie. In particolare, tale comunicazione può avvenire solo se l'autorità destinataria esercita funzioni legate alla lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi e garantisce forme di protezione uguali a quelle stabilite nell'accordo, e deve essere subordinata a un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'entità amministrativa indipendente, salvo in casi di urgenza debitamente accertata. I trasferimenti successivi alle autorità competenti di altri paesi terzi sono limitati ai paesi con i quali l'Unione ha stipulato un accordo PNR equivalente o per i quali l'Unione ha adottato una decisione di adeguatezza ai sensi della propria normativa in materia di protezione dei dati personali che include le autorità cui sono destinati i dati PNR.
- (14) L'accordo garantisce un sistema di sorveglianza da parte di un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati personali, dotata di poteri effettivi di indagine, intervento e contrasto, che le consentano di esercitare un controllo sulle autorità competenti designate e sulle altre autorità competenti che trattano i dati PNR nell'ambito dell'accordo. Tale autorità pubblica indipendente è competente a trattare i reclami di singoli individui, in particolare in merito al trattamento dei dati PNR che li riguardano.
- (15) In linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'accordo garantisce il diritto a un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale, su base non discriminatoria, indipendentemente dalla cittadinanza o dal luogo di residenza, per ogni persona i cui dati PNR siano trattati ai sensi dell'accordo.
- (16) L'accordo contiene disposizioni volte a garantire diritti azionabili alle persone i cui dati personali sono trattati, sotto forma di norme sul diritto di informazione, accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate di tali diritti.

- (17) L'accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria attraverso lo scambio di dati PNR, o dei risultati del trattamento di tali dati, fra l'autorità coreana competente designata e le autorità di polizia e giudiziarie competenti degli Stati membri dell'Unione, come pure fra l'autorità coreana competente designata, da un lato, e Europol nell'ambito delle rispettive competenze, dall'altro.
- (18) L'accordo prevede un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie relative alla sua interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.
- (19) L'accordo include disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica dell'accordo stesso.
- (20) L'accordo include una disposizione sulla sua entrata in vigore e applicazione e una disposizione in base alla quale ciascuna parte può denunciarlo o sospenderlo, in particolare qualora il paese terzo non garantisca più efficacemente il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali richiesto dall'accordo stesso.
- (21) L'accordo fa ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e comprende una clausola linguistica a tale scopo.